



# Il MIUR, secondo la normativa vigente..

## COSA POTEVA FARE

**Poteri esclusivi del MIUR** (art.8 DPR 275/99 (regolamento autonomia scolastica))

1. il **Ministro della P.I.**, **previo parere** delle competenti commissioni parlamentari sulle linee e sugli indirizzi generali, **definisce, sentito il CNPI**, per i diversi tipi e indirizzi di studio:
  - gli obiettivi generali del processo formativo
  - gli obiettivi specifici di apprendimento relativi alle competenze degli alunni
  - le discipline e le attività costituenti la quota nazionale dei curricula e il relativo monte ore annuale
  - l'orario obbligatorio annuale complessivo dei curricula comprensivo della quota nazionale obbligatoria e della quota obbligatoria riservata alle istituzioni scolastiche
  - i limiti di flessibilità temporale per realizzare compensazioni tra discipline e attività della quota nazionale del curriculum
  - gli standard relativi alla qualità del servizio
  - gli indirizzi generali circa la valutazione degli alunni, il riconoscimento dei crediti e dei debiti formativi

**Legge delega:**

- Definisce le **norme generali sull'istruzione**
- Definisce i **livelli essenziali delle prestazioni**
- Definisce gli **strumenti applicativi** della legge, per esempio i **REGOLAMENTI** per:
  - L'**individuazione del nucleo essenziale dei piani di studio** per la quota nazionale relativamente agli obiettivi specifici di apprendimento, **alle discipline e alle attività costituenti la quota nazionale** dei piani di studio, agli orari, ai limiti di **flessibilità interni** all'organizzazione delle discipline
  - La determinazione delle **modalità di valutazione** de crediti scolastici
  - La definizione degli **standard minimi formativi**

## COSA HA FATTO

- **Anticipo frequenza** a 2 anni e mezzo/ 5 anni e mezzo (scuola infanzia e primaria): **POTEVA FARLO**
- **Rigida separazione** tra scuola primaria e scuola secondaria: **POTEVA FARLO**
- **Ha disposto un doppio canale** formativo: sistema dei licei e della formazione professionale: **POTEVA FARLO**
- **Ha determinato l'orario obbligatorio annuale**, accodandovi un orario facoltativo ed uno aggiuntivo: **POTEVA FARLO**  
**INVECE PER LA DEFINIZIONE DEI CURRICOLI (obiettivi generali del processo formativo e le competenze attese)...**  
**NON HA UTILIZZATO LO STRUMENTO PREVISTO DALLA LEGGE 53, CIOE' UN REGOLAMENTO, (rispettando, dunque, tutti i passaggi dovuti)**

**BENSÌ DOCUMENTI ALLEGATI, predisposti da commissioni segrete, (le Indicazioni e il Profilo)**

### PER QUESTO MOTIVO

**LA PROCEDURA, PALESEMENTE ILLEGITTIMA, è stata impugnata dai sindacati confederali**

**INOLTRE**

**VORREMMO ESSERE STATI CONSULTATI:**

**FORSE SI SAREBBE POTUTO TENERE CONTO DI TANTA ESPERIENZA, SPERIMENTAZIONE, FORMAZIONE E RICERCA-AZIONE CHE IN MANIERA DIFFUSA LE SCUOLE HANNO UTILIZZATO PER INNOVARE METODOLOGIE E DIDATTICHE,**

**FORSE SI SAREBBERO POTUTI EVITARE I NUMEROSI RILIEVI CRITICI**

dal punto di vista scientifico e formale di CNPI, CUN (consiglio universitario nazionale), tanti ricercatori universitari (per es. Ivo Mattozzi per la parte relativa agli obiettivi e ai contenuti dell'insegnamento della storia), associazioni professionali di categoria (Cidi, Mce,...)

**DUNQUE**

**CI SONO FORTI MOTIVAZIONI RELATIVE AI CONTENUTI E ALLE PROCEDURE**

che giustificano ampiamente la scelta di quelle scuole che volessero tenere conto delle Indicazioni soltanto, per l'appunto, come **indicazioni**, e, semmai ne condividessero i contenuti, alla stessa stregua di tanti altri documenti come i Programmi dell'85 per la scuola elementare, gli Orientamenti per la scuola dell'infanzia, i documenti sui Saperi Essenziali o quelli sui Curricula.

<p><b>DECRETI LEGISLATIVI:</b> Vanno emanati nel rispetto delle competenze COSTITUZIONALI di regioni, comuni, province</p> <p><b>E DELL'AUTONOMIA DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE</b></p>	<p><b>C'E' UN ECCESSO DI DELEGA NEL DECRETO E NEI DOCUMENTI ALLEGATI</b></p> <p>con cui si prevarica il DIRITTO SOGGETTIVO PERFETTO DELLA ISTITUZIONE SCOLASTICA per quanto riguarda l'organizzazione didattica ed educativa, laddove il livello di DETTAGLIO dei documenti allegati arriva a definire:</p> <p><b>A. Non solo gli obiettivi generali ma anche i modelli organizzativi</b></p> <p><b>B. Non solo le funzioni tutoriali, ma anche una nuova figura, il tutor, come strumento organizzativo</b></p> <p><b>C. Non solo gli organici, ma anche come debbano essere impiegati i docenti (chi fa il tutor, chi l'insegnante dei laboratori, quante ore toccano all'uno e quante agli altri</b></p> <p><b>D. Non solo gli indirizzi generali per la valutazione, ma anche chi deve concretamente stendere la valutazione ed aggiornare il cosiddetto portfolio (il tutor, sentiti gli altri insegnanti del team)</b></p> <p><b>E. Non solo le finalità della scuola ma anche lo strumento metodologico e le procedure (personalizzazione dei piani di studio): non si può imporre una metodologia di stato, una programmazione di stato, in un campo dove solo la ricerca e la verifica dei risultati può giustificare le scelte, i modelli, le procedure.</b></p>
<p><b>SECONDO LA CIRCOLARE 29:</b></p> <p><b>COSA DEVONO FARE LE SCUOLE</b></p> <p>Indicazioni e istruzioni</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Riconoscimento di rango primario all'autonomia scolastica</b></li> <li>• <b>Indicazioni nazionali: i caratteri di inderogabilità attengono soltanto alla configurazione degli obiettivi di apprendimento</b></li> </ul>	<p><b>SECONDO LA 275, REGOLAMENTO SULL'AUTONOMIA SCOLASTICA – E IL CCNL 02/05:</b></p> <p><b>COSA POSSONO FARE LE SCUOLE</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Gli artt. 3,4,5 e 6 del regolamento sull'autonomia scolastica garantiscono autonomia didattica, organizzativa, di ricerca, sperimentazione e sviluppo: le scuole possono fare scelte autonome riguardo all'impiego delle risorse umane e materiali disponibili e all'adozione delle strategie metodologiche più opportune per il raggiungimento degli obiettivi generali fissati dalla legge</b></li> <li>• <b>La stessa circolare 29 DEVE AFFERMARE che il carattere di inderogabilità delle Indicazioni Nazionali SI LIMITA SOLTANTO AGLI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO, quindi, evidentemente, NON A TUTTO IL RESTO, in cui, invece, viene descritta in maniera fin troppo minuziosa l'organizzazione del lavoro, competenza delle scuole autonome, e il contenuto delle discipline, competenza della programmazione degli insegnanti e dei programmi nazionali ancora vigenti</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>I programmi nazionali (orientamenti-scuola infanzia e programmi dell'85-scuola elementare) non sono stati abrogati e non sono sostituibili con documenti come le Indicazioni Nazionali che non hanno seguito la procedura legislativa prevista dalla Legge 53 e dal regolamento 275 dell'Autonomia scolastica.</b></li> </ul> </li> </ul>

### Aspetti significativi del provvedimento legislativo

- Le scuole statali possono essere aggregate fra loro in istituti comprensivi
- Le scuole **devono acquisire le opzioni** di quelle famiglie che hanno scelto anche l'orario aggiuntivo (le varie modulazioni di tempo pieno e prolungato: quindi chi ha scelto il modulo ha implicitamente optato solo per le 27 ore)
  - I tre segmenti orari non vanno considerati e progettati separatamente, ma concorrono a costituire un modello unitario del processo educativo, da definire nel POF
  - Le opzioni delle famiglie **vanno rese compatibili con i POF**, il Profilo e le soluzioni didattiche e organizzative delle scuole, da ricomprendere nell'ambito delle risorse di organico assegnate alle medesime
  - Va garantito il successo scolastico, anche attraverso interventi compensativi e mirati di un'offerta formativa arricchita, tesa al recupero di svantaggi e disuguaglianze culturali
  - Le attività opzionali, una volta scelte, sono obbligatorie
  - L'attività laboratoriale costituisce una metodologia didattica da promuovere e sviluppare...soprattutto per realizzare interventi su gruppi elettivi, di compito o di livello, finalizzati al consolidamento e alla personalizzazione degli apprendimenti
- Il primo ciclo ha carattere unitario

- **Gli Istituti Comprensivi che hanno adottato il curricolo verticale possono continuare ad utilizzarlo, tenendo conto delle osservazioni di cui sopra**
- Quest'anno i genitori hanno scelto un tempo scuola secondo i modelli prevalenti: moduli, tempo pieno, tempo prolungato
- Quando si fa riferimento all'acquisizione delle opzioni da parte di *quelle famiglie che hanno scelto anche l'orario aggiuntivo*, si tratta, evidentemente, di quei genitori che hanno scelto le varie modulazioni di tempo pieno e prolungato? **Non può essere diversamente, perché ogni altra modalità di opzione (27+3, +6, ...) espressa entro le scadenze delle iscrizioni, all'epoca in cui il decreto non era ancora stato pubblicato, non può essere presa in considerazione**
- Chi ha scelto il modulo ha implicitamente optato solo per le 27 ore? **Ha optato per il tipo estensione temporale e per l'organizzazione didattica prevista dal POF in vigore in quel momento, illustrato all'atto dell'iscrizione, quindi, per esempio, anche per le ore aggiuntive di inglese e informatica, nel caso fossero state previste**
- Che cosa è lecito fare con quelle famiglie che hanno già espresso un orientamento, anche se illegittimamente, rispetto alle opzioni 27+..., quando la scuola predisporrà la propria offerta formativa per il prossimo anno scolastico in base al vincolo di definire discipline e orari del pacchetto obbligatorio e di quello opzionale? **I genitori vanno in ogni caso convocati: si aspettano una spiegazione rispetto a cosa cambierà (è stato forte il bombardamento mediatico della Moratti!), ma le scuole non sono obbligate a predisporre più opzioni sul pacchetto facoltativo; devono invece illustrare il senso complessivo e unitario della propria offerta formativa coinvolgendo i genitori sull'importanza di tutto il tempo scuola a disposizione**

#### **E ancora:**

- **Che fine faranno le opzioni di quei genitori che massicciamente hanno scelto il pacchetto aggiuntivo, quindi più tempo pieno e prolungato?**
- **Vanno richiamati i genitori della scuola dell'infanzia per raccogliere le loro opzioni sul tempo scuola, soprattutto per quanto riguarda l'estensione a 10 ore giornaliera?**
- **Proviamo a dare alcune risposte, conseguenti all'impianto normativo fin qui illustrato, in modo da riepilogare anche le osservazioni di cui sopra:**
- **Se non si potrà tenere conto di tutte le scelte aggiuntive**, perché, come si diceva sopra, non espresse legittimamente all'atto delle iscrizioni, né attraverso la riapertura delle stesse, e perché, in ogni caso, impossibili da soddisfare con le risorse organiche definite dalla circolare (30 ore per classe) allora non si potrà tenere conto di nessuna delle opzioni eventualmente espresse sul +3/+6, a meno che non si tratti di tempo pieno, prolungato, bilinguismo
- Anche nel caso di tempi scuola "ricchi" le scuole possono legittimamente predisporre soluzioni organizzative unitarie elaborate su progetti "forti", gli stessi che si rendono necessari per l'offerta formativa che la scuola ritiene **di qualità**
- I genitori prendono atto della proposta della scuola e decidono di

<p><b>SCUOLA DELL'INFANZIA:</b> <b>Orari di funzionamento</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Rimane affidato all'autonomia organizzativa e didattica delle istituzioni scolastiche il compito di definire, sulla base dei progetti educativi, i quadri-orario settimanali giornalieri compatibili con le risorse di organico assegnate e con le prevalenti richieste delle famiglie</li> </ul> <p><b>Anticipi delle iscrizioni</b> L'iscrizione anticipata è subordinata all'esistenza delle seguenti disposizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Esaurimento delle liste d'attesa...</li> <li>Disponibilità dei posti...</li> <li>Assenso, nell'ambito di intese con gli Uffici Scolastici (vedi intesa con la Regione sulla circolare 2)</li> </ul> <p>...nuove professionalità...si darà sollecito avvio alla fase negoziale, ai sensi dell'art.43 del CCNL... solo a conclusione della citata fase sarà possibile attivare, in maniera graduale e sperimentale, la pratica degli anticipi...</p>	<p>conseguenza: dal punto di vista puramente giuridico potrebbero optare per le sole 27 ore obbligatorie (in questo caso dovrebbero concordare con la scuola quali ore possono non far frequentare al loro figlio se il pacchetto formativo prevede 30 ore, anche se difficilmente i genitori rinunciano ad una offerta educativa forte in cui tutte le attività hanno lo stesso peso formativo); in ogni caso, per il modulo, si tratterebbe del pacchetto orario previsto anche dai modelli orari previgenti.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Se, come recita la circolare, le scuole avranno un organico calcolato su 30 ore per classe, bisogna considerare che il calcolo per la definizione dell'organico di istituto molto probabilmente si limiterà alla copertura dell'orario frontale, senza le contemporaneità (non essendoci più i parametri 3x2, 4x3 del modulo o 2x1 del tempo pieno, perché abrogati dal decreto) mentre la scuola potrebbe decidere di averne ancora bisogno, proprio per attuare quei percorsi individualizzati di cui tanto parlano i documenti ministeriali.</li> <li><b>La stessa cosa vale per la scuola dell'infanzia:</b> i genitori all'atto dell'iscrizione hanno iscritto i loro figli al modello temporale esistente in quel momento e legato al progetto educativo con cui la scuola garantisce un'offerta formativa di qualità: 8 ore giornaliere con 2 ore di compresenza per attività a piccoli gruppi; l'estensione a 10 ore giornaliere, dunque, può essere accolta, in presenza di un numero congruo di richieste (deciso dal consiglio di istituto, per garantire un equo utilizzo delle risorse per tutti i bambini, per es. il limite di almeno 14 richieste) soltanto se possono essere mantenuti i parametri educativi di cui sopra, quindi, se viene soddisfatta la richiesta, laddove fosse necessaria, di personale aggiuntivo.</li> <li>Ad oggi l'iscrizione anticipata nella scuola dell'infanzia è possibile soltanto in presenza di tutte le condizioni dettate dalla legge 53, dal decreto e dalle circolari, la 2 e la 29: un'intesa tra Regione e Direzione Scolastica Regionale (ad oggi non ci risulta che ne sia stata fatta nessuna), tra Ente Locale e Istituzione Scolastica, e solo in assenza di liste d'attesa nel Comune e di posti disponibili, oltre che soltanto successivamente alla chiusura della contrattazione nazionale sull'art.43 del CCNL</li> </ul> <p><i>In ogni caso non si può prescindere da un pronunciamento del collegio dei docenti in quanto le iscrizioni anticipate sono possibili soltanto in forma sperimentale</i> (vedi Legge 53).</p> <p style="text-align: center;"><b>DUNQUE</b></p> <p><b>LE SCUOLE DOVREBBERO PREDISPORRE IL LORO POF PER IL PROSSIMO ANNO SCOLASTICO PREOCCUPANDOSI PRINCIPALMENTE DI ADATTARLO ALL'ORGANICO CHE EFFETTIVAMENTE SARA' LORO ASSEGNATO E AI BISOGNI FORMATIVI DEGLI ALUNNI, E NON ALLE OPZIONI CHE I GENITORI, secondo la circolare, DOVREBBERO POTER FARE.</b></p> <p><b>QUINDI le scuole:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Prendono atto delle risorse</b> loro assegnate in organico di diritto (successivamente al decreto sugli organici ed alle relative operazioni a livello di Direzione Scolastica Regionale)</li> <li><b>Predispongono l'offerta formativa</b> per il prossimo a.s. secondo un modello unitario che tiene conto:</li> <li>del personale e delle competenze disponibili, delle esigenze delle classi e degli alunni, della equilibrata distribuzione nella settimana</li> </ul>
---	---

	<p>di tutte le attività;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• delle ore possibili di compresenza che possono essere utilizzate secondo i progetti che le scuole riterranno più utili al successo scolastico (attività laboratoriali, di recupero, di arricchimento, anche per gruppi di livello, a classi aperte, a rotazione,...);</li> <li>• <b>Illustrano il POF per il prossimo anno scolastico ai genitori</b>, che in ogni caso vanno informati, sia perché è molto forte l'aspettativa verso "la riforma" massicciamente propagandata prima ancora che fosse legge, sia perché è fondamentale spiegare proprio ciò che la Moratti non dice, e cioè: il "falso" anticipo nella scuola dell'infanzia, la diminuzione generalizzata del tempo scuola, il tempo pieno e prolungato ormai soppressi, le compresenze non più tutelate, l'handicap sempre più scoperto, le classi sempre più numerose e difficili da gestire, soprattutto nella prospettiva di isolamento e di divisione degli insegnanti con la "splendida" idea del tutor.</li> </ul> <p><b>E' indispensabile coinvolgere i genitori affinché siano correttamente informati e sostengano il progetto forte della scuola, in cui tutte le attività diventano ugualmente indispensabili per il successo formativo, anche con iniziative di mobilitazione, nella scuola e nel territorio.</b></p>
<p style="text-align: center;"><b>SULLE INDICAZIONI...OSSERVAZIONI SPARSE...</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Definire nel titolo gli indirizzi curriculari come "Indicazioni nazionali per i piani personalizzati" vuol dire rendere "prescrittiva" la diversificazione dei percorsi e dei risultati, rimandando a classi o gruppi di alunni differenziati per livelli di capacità</li> <li>➤ "I "piani personalizzati" fanno prevalere l'idea di una scuola come puro "servizio alla persona" ovvero alle famiglie, annullando il senso e la funzione del sistema educativo pubblico per ridurlo ad una mera contrattazione tra le parti, che rischia di essere interpretato in termini di differenziazione non solo dei percorsi, ma anche degli esiti formativi ...La classe si destruttura e compaiono gruppi di interesse, di livello, di recupero, di potenziamento con contestuale abbandono dell'idea di una scuola che non privilegia più un progetto per la propria comunità, ma che diventa un luogo in cui i singoli accedono quote più o meno ampie (e comunque discrezionali) di un servizio" (Massimo Nutini – ANCI) <ul style="list-style-type: none"> <li>• "si passa dalla classe come luogo dell'aiutarsi a imparare" ai gruppi/laboratori come luoghi del "dividersi per imparare" : ovvero si chiede ai bambini di affrontare individualmente la propria attività scolastica, confrontandosi con numerosi insegnanti e probabilmente con sempre diversi compagni. Si tratta, per i bambini, di restare sostanzialmente soli, e da soli confrontarsi con un sistema il quale, oltre tutto, sarà pesantemente ammorbato dallo spirito di competizione e di rivalità.</li> <li>• Le più consolidate ricerche psicopedagogiche vedono nel gruppo-classe la possibilità di meglio intervenire sugli apprendimenti dei singoli, plasmandoli, potenziandoli, arricchendoli. Mentre nel rapporto multimodale tra bambino "solo" e istituzione scolastica, tutto ciò non sarà possibile" ( Gruppo Progettazione Saperi - MCE)</li> </ul> </li> </ul>	